



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma, 2 lett. b), e l'art. 29, comma 6;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016, e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4174 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Scienze chimiche, già istituito con Decreto Rettorale n. 3567 del 12/11/2012;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze chimiche*, emanato con Decreto Rettorale n. 112 dell'11/01/2013;

VISTA la Delibera n. 51 del 01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento* conferendo mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTA la Delibera n. 21 del 02/02/2016 con la quale il Senato Accademico, nell'approvare la proposta di modifica del sopra citato Regolamento di Ateneo, ha conferito mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTE le modifiche apportate dal competente Ufficio al testo del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze chimiche*,

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze chimiche*, emanato con D.R. n. 112 dell'11/01/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 112 dell'11/01/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento

1. Il Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo*.

Art. 2 – Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di Scienze Chimiche ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto rettorale n. 3567 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito. L'elenco dei professori e dei ricercatori che afferiscono al Dipartimento al momento della sua costituzione è riportato nell' Allegato "1". Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere sulle richieste di nuove afferenze di professori e ricercatori sulla base del *curriculum vitae* del richiedente, della congruità degli interessi scientifici del richiedente con il progetto culturale del Dipartimento e dell'esistenza di spazi e risorse adeguate ad ospitare le attività di ricerca del richiedente.
3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore Generale. Il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario assegnato al Dipartimento, in considerazione della stretta connessione tra attività di ricerca e didattica, contribuisce, secondo le proprie competenze e capacità, alle varie attività tecniche e amministrative, ovvero attività tecniche di supporto alla ricerca e alla didattica, amministrazione, inclusi contabilità e bilancio, segreteria didattica, segreteria scientifica, manutenzione delle apparecchiature e applicazione delle norme di sicurezza.
4. Ai sensi del successivo art. 14, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

La destinazione d'uso dei locali potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del competente Ufficio Tecnico d'Ateneo.

I locali sono affidati ai professori e ricercatori con delibera del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di trasferimento ad altro dipartimento o cessazione dal servizio di professori e ricercatori, i locali a loro affidati ritornano nella disponibilità del Dipartimento nella persona del Direttore *pro tempore*. Il Consiglio di Dipartimento ne dispone, con opportuna delibera, l'eventuale nuova destinazione d'uso e/o l'affidamento ad altro docente o ricercatore.

I locali d'uso comune del Dipartimento, come ad esempio biblioteca, aule, laboratori didattici, segreteria amministrativa e sala riunioni, sono affidati al Direttore *pro-tempore* o suo delegato che può essere anche personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

Il Dipartimento, in base alle esigenze, alle disponibilità e a opportune valutazioni delle attività e della produttività, utilizzerà criteri di verifica e redistribuzione su base periodica degli spazi, garantendo ad ogni docente ad esso afferente gli spazi necessari per l'esercizio effettivo delle attività di ricerca, di formazione e di consulenza.

Il patrimonio di attrezzature e di beni materiali a disposizione del Dipartimento è quello risultante dai libri patrimoniali. Le attrezzature sono affidate dal Dipartimento, per il buon utilizzo, a chi ne ha proposto l'acquisto. Per attrezzature comuni dipartimentali, e in tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno, il Consiglio di Dipartimento provvede all'affidamento con propria delibera.

5. Il Dipartimento può ospitare professori e ricercatori di Università e altri Enti pubblici e privati italiani e stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca e/o sviluppo e di didattica. Tale ospitalità potrà essere prevista e regolamentata da specifiche convenzioni con gli Enti di appartenenza dei professori e ricercatori ospiti e, nel caso di spazi messi a disposizione, potranno eventualmente prevedere oneri aggiuntivi. In ogni caso, si dovrà prevedere che le suddette attività risultino ufficialmente svolte presso il Dipartimento, che i professori o ricercatori ospiti siano coperti dalle necessarie polizze assicurative e che eventuali pubblicazioni o comunicazioni a congressi rechino la co-affiliazione al Dipartimento.



6. Il Dipartimento ospita giovani ricercatori in formazione (Dottorandi, Specializzandi, Assegnati) e *Visiting Scientists*. L'ammissione al Dipartimento di *Visiting Scientists* è deliberata dal Consiglio di Dipartimento sulla base della proposta di un docente o ricercatore afferente al Dipartimento che svolgerà, per tutto il periodo della loro permanenza, la funzione di tutore. Il tutore è responsabile dell'istruzione del giovane ricercatore in formazione o del *Visiting Scientist* e garantisce il rispetto e l'osservanza delle norme di sicurezza.
7. Analogamente a quanto previsto per i giovani ricercatori in formazione, il Dipartimento ospita studenti per la preparazione di tesi di laurea e per lo svolgimento di tirocini. Tutti gli studenti che operano nei laboratori del Dipartimento per queste attività sono affidati ad un tutore che è responsabile della loro istruzione e garantisce il rispetto e l'osservanza delle norme di sicurezza. Il tutore è tenuto a comunicare al Direttore il nominativo degli studenti ed il periodo di permanenza nei laboratori per la preparazione di tesi di laurea e per lo svolgimento di tirocini. Altresì, il Dipartimento ospita giovani neolaureati volontari secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 3 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi della chimica, quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento. Il Dipartimento concorre inoltre alla diffusione e all'integrazione delle competenze chimiche in contesti multidisciplinari.
2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo comma 3. Il Dipartimento può organizzare e gestire l'offerta formativa a tutti i livelli nei suoi campi di interesse, secondo quanto disposto dallo Statuto e dagli appositi Regolamenti d'Ateneo. Il Dipartimento propone l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale sottoponendo al Consiglio di Amministrazione l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico del corso, secondo la normativa vigente, purché il Dipartimento sia in grado di assicurare la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori a esso afferenti; il Dipartimento può proporre l'attivazione di corsi di studio in deroga a tale soglia, purché adeguatamente motivata e sempre che assicuri la copertura di più del 50% dei CFU delle materie caratterizzanti, in conformità con l'art. 4, comma 2 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.
3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*. I Settori Scientifico Disciplinari di riferimento ed i Settori funzionali al progetto culturale del Dipartimento sono inizialmente quelli indicati nel Decreto rettorale n. 3567 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito e sono riportati nell'Allegato "2".
4. Nei campi competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore, con il connesso diritto ad accedere ai finanziamenti e alle altre risorse.
5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico e alla promozione degli scambi di informazioni e competenze anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni scientifici e con il supporto a scambi di visite tra i propri





- ricercatori e personale in formazione e ricercatori di istituzioni di ricerca in Italia ed all'estero. Presta, altresì, servizi al territorio coordinando ed eseguendo attività di ricerca, di consulenza e di servizio stabilite mediante accordi, contratti, convenzioni e attività in conto terzi con Istituzioni, Enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 il Dipartimento:
 - a) elabora, secondo le modalità di cui all'art. 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
 - b) valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
 - c) opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90.
 7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie, promuovendo le condizioni di un armonico sviluppo di tutte le componenti scientifiche del Dipartimento e favorendo sia la collaborazione tra i propri ricercatori sia la condivisione delle risorse.
 8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo. In particolare il Dipartimento:
 - a) collabora con altre strutture di ricerca nazionali e internazionali, sia con Enti pubblici o privati che abbiano obiettivi analoghi e/o confluenti, sia con imprese interessate allo sviluppo e al trasferimento industriale dei prodotti della ricerca;
 - b) promuove ed incentiva l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e formative;
 - c) promuove la gestione in qualità delle attività di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo organico e uniforme. A tal fine il Dipartimento incentiva anche attraverso meccanismi premiali e compatibilmente con le risorse a disposizione, la certificazione di qualità e l'accreditamento delle sue strutture e delle attività collegate.
 9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento può articolarsi in Sezioni che possono essere costituite contestualmente alla sua istituzione, secondo quanto sancito dall'art. 29, comma 7 dello Statuto. L'istituzione delle Sezioni è approvata dal Consiglio di Dipartimento con maggioranza qualificata, tenendo presente che:
 - a) Le Sezioni sono unità organizzative semplici senza autonomia finanziaria che aggregano risorse professionali, strumentali e tecnologiche, assicurando l'organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e criteri definiti nell'ambito del Dipartimento;
 - b) Ogni Sezione può eleggere al suo interno e con modalità autonome un Responsabile che ne coordina le attività;
 - c) Il numero di partecipanti a ciascuna Sezione deve essere almeno un quarto, approssimato all'intero inferiore, degli afferenti al Dipartimento;
 - d) Ciascun membro del Consiglio di Dipartimento può afferire a una sola sezione.
 10. Il Dipartimento esercita tutti i poteri e tutte le funzioni che gli sono attribuiti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 4 – Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità* e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.



Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L'assegnazione dei compiti didattici da parte di Dipartimenti che fanno parte di una Scuola deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola stessa. Il Senato Accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l'attuazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera il piano triennale di sviluppo e programmazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Tale piano può essere aggiornato annualmente.
4. Per il piano triennale di sviluppo e programmazione delle attività di ricerca e di didattica, il Consiglio delibera sulle proposte istruite, rispettivamente, dalla Commissione Ricerca e dalle Commissioni per il Coordinamento Didattico.
5. Per il piano di sviluppo e l'individuazione delle risorse umane da reclutare, ciascun SSD afferente al Dipartimento allestirà una proposta, tenendo conto delle esigenze di ricerca e didattiche, che rappresenterà la base per la definizione da parte del Consiglio di Dipartimento di un'unica e organica richiesta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento, coerentemente con quanto deliberato per l'attività didattica e di ricerca, definirà la programmazione attraverso l'analisi comparativa di:
 - a) produttività scientifica dei singoli SSD mediante l'utilizzo di criteri adottati a livello internazionale;
 - b) esigenze didattiche dei SSD, basate su CFU e numero di studenti afferenti ai Corsi di Studio.
6. La Giunta allestisce la bozza di proposta da proporre alla valutazione del Consiglio.

TITOLO II – ORGANI

Art. 7 – Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - a) il Consiglio del Dipartimento;
 - b) il Direttore del Dipartimento;
 - c) la Giunta del Dipartimento.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.
3. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno cinque giorni prima della data stabilita. Il Direttore prepara l'ordine del giorno e provvede a renderlo pubblico almeno cinque giorni prima della seduta mediante comunicazione scritta via posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca l'identità e provi l'avvenuta ricezione. In casi di particolare urgenza, il Direttore può procedere ad integrare l'ordine del giorno non oltre le quarantotto ore prima della seduta, anche per via telematica, purché tale strumento garantisca l'identità e provi l'avvenuta ricezione.



Il Consiglio può decidere a maggioranza assoluta dei presenti l'inversione fra i diversi punti dell'ordine del giorno della seduta.

Il Direttore può procedere a consultazioni rapide anche per via telematica, purché tale strumento garantisca l'identità e provi l'avvenuta ricezione, fermo restando ratifica del risultato della consultazione nella prima seduta utile del consiglio.

Su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio, il Direttore, senza la facoltà di integrazioni all'ordine del giorno, deve convocare entro quindici giorni il Consiglio per la discussione e la deliberazione su uno specifico argomento.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio, sottratti gli assenti giustificati, e comunque di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Nei casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata, questa si intende maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio può delegare specifiche funzioni alla Giunta o al Direttore.

Il Consiglio utilizza Commissioni permanenti, che operano di concerto con gli altri organi dipartimentali, sia per l'attività istruttoria sia per curare specifiche attività su delega esplicita del Consiglio:

- a) le Commissioni di Coordinamento Didattico;
- b) la Commissione Ricerca;
- c) la Commissione Convenzioni di Ricerca e Attività per Conto-Terzi.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale a cura del Segretario Amministrativo che provvede a renderlo disponibile a tutti i membri del Consiglio per via telematica entro trenta giorni dalla riunione del Consiglio.

4. In conformità con l'art. 7, comma 1, lett. d), del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
- c) rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea magistrale e di Dottorato di Ricerca incardinati sul Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori purché sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato incardinati sul Dipartimento, secondo modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo. Tali rappresentanti durano in carica due anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
- d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
- e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, il cui mandato ha durata corrispondente a quella dell'assegno di ricerca.

Le modalità di partecipazione alle sedute delle categorie definite ai punti c-e sono fissate da apposito Regolamento.

5. Il Direttore rappresenta il Dipartimento in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

Il Direttore ha la responsabilità del buon funzionamento del Dipartimento, nei limiti delle risorse disponibili.

Il Direttore cura i rapporti con il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario al fine di una piena valorizzazione di tutte le professionalità e ne dispone i compiti secondo le specifiche mansioni ed esigenze di servizio.

Il Direttore coordina, sentiti i responsabili scientifici e coadiuvato dal responsabile dei processi contabili, la gestione delle risorse assegnate al Dipartimento e di quelle derivanti da contratti di ricerca, di consulenza e di servizio in conto-terzi.



Il Direttore predisporre l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta.

Il Direttore, in caso di reale necessità, può adottare provvedimenti di urgenza che saranno portati a ratifica nel primo Consiglio utile.

6. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento secondo quanto stabilito dall'art. 22 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

Le votazioni per l'elezione del Direttore sono indette dal Decano dei professori ordinari del Dipartimento, novanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore. La convocazione deve essere inoltrata almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima votazione. Le operazioni elettorali devono concludersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Il Decano riunisce non prima di 180 giorni dalla scadenza del mandato del Direttore il corpo elettorale al fine di consentire la presentazione delle candidature.

In caso di anticipata cessazione, il Decano provvede a indire le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione. In tal caso, il Direttore neo-eletto assume la carica all'atto della nomina e rimane in carica per lo scorcio dell'anno in cui è stato nominato più i tre anni successivi.

7. Il Direttore designa, tra i professori di I e II fascia a tempo pieno, un vice-direttore che ne esercita le funzioni in caso di impedimento, assenza o cessazione anticipata. L'assenza non può durare più di sei mesi. Il vice-direttore è nominato con decreto del Rettore e cessa insieme al Direttore o, in caso di cessazione anticipata del Direttore, con l'entrata in carica del nuovo Direttore, secondo quanto stabilito dall'art. 3 *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.

Il Direttore può delegare specifici compiti ai componenti del Dipartimento che formalmente accettano il compito. Queste deleghe devono essere approvate dal Consiglio.

8. In conformità con l'art. 16, comma 1, del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, la Giunta del Dipartimento è così composta:

- a) Direttore;
- b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
- c) vicedirettore con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti;
- d) nove componenti, eletti tra i professori e ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare la rappresentanza paritaria di professori ordinari, associati e ricercatori nonché la rappresentanza di genere. Nel caso in cui la consistenza degli strutturati afferenti al Dipartimento superi le 120 unità, il numero dei componenti la Giunta è incrementato di una unità per fascia.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, l'elezione, la nomina e la sostituzione dei componenti elettivi della Giunta avviene secondo quanto stabilito dal citato art. 16 del suddetto Regolamento di Ateneo.

9. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. Essa decade con il Direttore.

Alle riunioni della Giunta possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, i coordinatori delle Commissioni per il Coordinamento didattico.

I componenti della Giunta sono eletti entro venti giorni dall'elezione del Direttore, restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

La Giunta è convocata dal Direttore che la presiede e la convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita. In casi di particolare urgenza, il Direttore può procedere ad integrare l'ordine del giorno non oltre le ventiquattro ore prima della seduta, anche per via telematica, purché tale strumento garantisca l'identità e dimostri l'avvenuta ricezione. Delle riunioni si redige apposito verbale consultabile anche elettronicamente dai componenti del Consiglio. Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In casi di particolare urgenza, il Direttore può procedere a consultazioni rapide anche per via telematica, purché tale strumento garantisca l'identità e provi l'avvenuta ricezione, fermo restando ratifica del risultato della consultazione nella successiva seduta.



Le decisioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

La Giunta deve essere convocata almeno due volte durante l'anno accademico, per esprimere parere obbligatorio sul bilancio previsionale e consuntivo.

La convocazione della Giunta può essere anche richiesta da almeno il 40% dei suoi componenti, con indicazione dell'ordine del giorno. Il Direttore è tenuto a convocare la Giunta entro 8 giorni dalla richiesta, e a includere nell'ordine del giorno i punti proposti.

Art. 8 – Commissione per il Coordinamento Didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio, Corsi di Master o di Specializzazione in esso incardinati, può istituire una Commissione per il Coordinamento Didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 29, comma 12, dello Statuto e dall'art. 13 *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.

A ciascuna Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori del Corso di Studio o di Master o di Specializzazione anche se non afferenti al Dipartimento.

Di ciascuna Commissione per il Coordinamento Didattico devono far parte almeno due rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio o Corsi di Master o di Specializzazione, tra quelli presenti in Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento elegge per ciascuna Commissione un Coordinatore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Coordinatore convoca le riunioni, definisce l'ordine del giorno delle riunioni e riferisce al Consiglio.

Ciascuna Commissione per il Coordinamento didattico elabora proposte per il Consiglio ed esprime parere consultivo sulle questioni riportate nell'Allegato "3".

Ciascuna Commissione per il Coordinamento Didattico può curare, su esplicita delega del Consiglio, le attività riportate nell'Allegato "4". Il coordinatore riferisce in Consiglio sull'andamento delle attività.

Ciascuna Commissione per il Coordinamento Didattico predispone le relazioni, successivamente approvate dal Consiglio, per il Nucleo di Valutazione.

Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 14 del sopra citato Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento.

Art. 10 – Commissione Ricerca.

1. La Commissione Ricerca è costituita da sette membri eletti dal Consiglio con scrutinio segreto.
2. La Commissione Ricerca designa un Coordinatore tra i setti membri eletti.
3. Nella Commissione Ricerca deve essere garantita la rappresentanza di tutte le fasce del personale docente e ricercatore. In particolare, la Commissione Ricerca dovrà includere almeno un rappresentante scelto fra ricercatori del ruolo a esaurimento o ricercatori tipologia (b) e un rappresentante scelto fra ricercatori di tipologia (a) o assegnisti di ricerca tra quelli presenti nel Consiglio. Il Dipartimento adotta il principio delle pari opportunità di genere. Pertanto, ritiene nulla, per la prima votazione, l'elezione che non veda rappresentati entrambi i generi nella Commissione Ricerca.
4. Il Coordinatore convoca le riunioni, definisce l'ordine del giorno delle riunioni e riferisce al Consiglio.
5. La Commissione Ricerca dura in carica tre anni.
6. La Commissione Ricerca elabora proposte per il Consiglio ed esprime parere consultivo sulle questioni riportate nell'Allegato "5", operando di concerto con gli altri organi dipartimentali.
7. La Commissione Ricerca può curare, su esplicita delega del Consiglio, le attività riportate nell'Allegato "6". Il coordinatore riferisce in Consiglio sull'andamento delle attività.
8. La Commissione Ricerca predispone la documentazione per la valutazione delle attività di ricerca e sviluppo (ANVUR).
9. La Commissione Ricerca predispone per il Consiglio le proposte di attivazione di Corsi e/o di Scuole di Dottorato di Ricerca.



10. La Commissione Ricerca elabora proposte per il Consiglio ed esprime parere consultivo sulle questioni inerenti gli Assegni di Ricerca.

Art. 11 – Commissione Convenzioni di Ricerca e Attività per Conto-Terzi.

1. La Commissione Convenzioni di Ricerca e Attività per Conto-Terzi è una commissione consultiva ed è costituita da tre membri eletti dal Consiglio con scrutinio segreto. La Commissione elegge al suo interno un Coordinatore, opera di concerto con gli altri organi dipartimentali e riferisce al Consiglio sulle nuove proposte di contratti di ricerca, consulenza e conto-terzi, verificando la coerenza con le attività del Dipartimento, il rispetto del Regolamento d'Ateneo su queste attività ed eventualmente individuando il responsabile scientifico da proporre al Consiglio.
2. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 12 – Modalità di elezione del Direttore di Dipartimento, dei componenti della Giunta e delle Commissioni, e dei rappresentanti delle componenti non studentesche

1. Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, della Giunta e delle Commissioni, e dei rappresentanti delle componenti (tranne gli studenti) sono effettuate da una Commissione elettorale formata da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto potrà esprimere una sola preferenza. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna componente.
3. Di ogni elezione, la Commissione elettorale ad essa preposta redige apposito verbale e lo trasmette tempestivamente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. La stessa Commissione cura l'inserimento immediato del verbale agli atti del Dipartimento con allegate tutte le schede ed ogni altra documentazione utile.
4. I membri eletti della Giunta non possono essere eletti contemporaneamente anche nelle Commissioni Ricerca e nella Commissione Convenzioni di Ricerca ed Attività per Conto Terzi.

Art. 13 – Il Comitato Tecnico-Scientifico Consultivo (CTSC)

1. Il Consiglio nomina, su proposta della Giunta, un Comitato tecnico-scientifico consultivo (CTSC), composto da cinque membri, scelti tra ricercatori italiani o stranieri con vasta competenza e notevole reputazione nelle aree di ricerca presenti nel Dipartimento. Il CTSC si riunisce di norma una volta ogni tre anni, in occasione della riunione scientifica per la valutazione (*retreat*) del Dipartimento e in anticipo rispetto alla preparazione del Piano triennale di sviluppo e programmazione. Almeno trenta giorni prima del *retreat* il Direttore trasmette ai membri del CTSC un dettagliato "*report*" sulle attività svolte dal Dipartimento nel triennio precedente. In occasione del *retreat*, i membri del CTSC partecipano alle sessioni, con facoltà di discutere in dettaglio i risultati delle ricerche con i singoli ricercatori, gruppi di essi o responsabili di sezioni. Al termine dei lavori del *retreat*, il CTSC redige una relazione puntuale in cui si esprimono valutazioni e si suggeriscono azioni relativamente a:
 - a) qualità dell'attività di ricerca con specifico riferimento ai singoli gruppi di ricerca;
 - b) qualità del reclutamento delle risorse umane;
 - c) efficacia delle scelte di acquisizione di risorse finanziarie e acquisto di nuove apparecchiature;
 - d) efficacia delle attività di trasferimento industriale e di rapporti con il mondo produttivo;
 - e) efficacia delle attività di ricerca in regime convenzionale ed in conto-terzi;
 - f) collaborazione con altri Istituti di ricerca.
2. Il Direttore convoca una seduta del Consiglio di Dipartimento per discutere della relazione presentata dal CTSC in modo che il Consiglio possa prendere in attenta considerazione la valutazione ed i suggerimenti del CTSC.
3. I membri del CTSC ricevono il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute durante la loro visita e un onorario. Questi costi sono a carico del Dipartimento.

Art. 14 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.





TITOLO III – DIDATTICA

Art. 15– Lauree, lauree magistrale, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio incardinati nel Dipartimento nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. e), del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.
3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal *Regolamento didattico di Ateneo* e dalle specifiche normative in materia.

Art. 16 – Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate con la maggioranza qualificata degli aventi diritto del Consiglio di Dipartimento. L'eventuale modifica degli Allegati deve essere comunicata al competente Ufficio di Ateneo.
3. Le variazioni degli allegati al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e non costituiscono modifiche del Regolamento.



Allegato 1

Elenco degli afferenti al Dipartimento all'atto della Istituzione (DR/2012/3567 del 12/11/2012)

Professori Ordinari

COGNOME E NOME	Data di nascita	Settore Scientifico Disciplinare	Settore Concorsuale
BUSICO VINCENZO	26/05/1957	CHIM/03	03/B1
CASTRONUOVO GIUSEPPINA	15/11/1944	CHIM/02	03/A2
CRESCENZI ORLANDO	25/08/1962	CHIM/02	03/A2
DE ROSA CLAUDIO	13/02/1960	CHIM/04	03/C2
D'ISCHIA MARCO	25/04/1958	CHIM/06	03/C1
EVIDENTE ANTONIO	08/01/1951	CHIM/06	03/C1
IESCE MARIA ROSARIA	12/09/1951	CHIM/06	03/C1
IULIANO MAURO	16/11/1962	CHIM/01	03/A1
LANZETTA ROSA	19/06/1955	CHIM/06	03/C1
NAPOLITANO ALESSANDRA	23/02/1961	CHIM/06	03/C1
PADUANO LUIGI	21/01/1961	CHIM/02	03/A2
PALUMBO GIOVANNI	20/04/1945	CHIM/06	03/C1
PARRILLI MICHELANGELO	08/05/1946	CHIM/06	03/C1
PAVONE VINCENZO	29/01/1952	CHIM/03	03/B1
PICCOLI RENATA	25/08/1951	BIO/10	05/E1
PIROZZI BENIAMINO	21/02/1947	CHIM/03	03/B1
PORTA RAFFAELE	25/06/1951	BIO/10	05/E1
PREVITERA LUCIO	06/09/1944	CHIM/06	03/C1
PUCCI PIETRO	09/02/1954	BIO/10	05/E1
ROVIELLO ANTONIO	30/05/1948	CHIM/03	03/B1
SANNIA GIOVANNI	09/04/1949	BIO/11	05/E2
VACATELLO MICHELE	04/11/1947	CHIM/03	03/B1
VITAGLIANO ALDO	30/11/1948	CHIM/03	03/B1
Totale Professori Ordinari	23		

Professori Associati

ANDINI SALVATORE	07/06/1949	CHIM/03	03/B1
AURIEMMA FINIZIA	25/03/1961	CHIM/04	03/C2
BIROLO LEILA	03/05/1966	BIO/10	05/E1
CARUSO UGO	08/04/1962	CHIM/03	03/B1
CENTORE ROBERTO	01/08/1961	CHIM/03	03/B1
CHIOCCARA FRANCESCO	28/05/1946	CHIM/06	03/C1
CIPULLO ROBERTA	27/02/1967	CHIM/03	03/B1
CORSARO MARIA MICHELA	10/02/1960	CHIM/06	03/C1
DEL VECCHIO POMPEA GIUSEPPINA GRAZIA	08/10/1958	CHIM/02	03/A2
DELLA GRECA MARINA	15/11/1961	CHIM/06	03/C1
DI SERIO MARTINO	16/05/1964	CHIM/04	03/C2
DUILIO ANGELA	20/05/1958	BIO/11	05/E2
FERRARA LUCIANO	20/06/1946	CHIM/03	03/B1
GIARDINA PAOLA	03/08/1956	BIO/10	05/E1
IADONISI ALFONSO	16/02/1971	CHIM/06	03/C1



LOMBARDI ANGELINA	16/11/1960	CHIM/03	03/B1
MANFREDI CARLA	29/10/1962	CHIM/01	03/A1
MARINIELLO LOREDANA	23/04/1959	BIO/10	05/E1
MOLINARO ANTONIO	06/07/1964	CHIM/06	03/C1
MONTESARCHIO DANIELA	27/01/1965	CHIM/06	03/C1
NASTRI FLAVIA	27/01/1966	CHIM/03	03/B1
PICCIALLI VINCENZO	27/05/1958	CHIM/06	03/C1
PICONE DELIA	22/01/1957	CHIM/03	03/B1
REGA NADIA	10/04/1970	CHIM/02	03/A2
RUFFO FRANCESCO	19/12/1965	CHIM/03	03/B1
SALVATORE FRANCESCO	21/07/1953	CHIM/01	03/A1
SANTORO LUCIANO	29/03/1947	ING-IND/25	09/D3
SICA FILOMENA	20/09/1959	CHIM/02	03/A2
TALARICO GIOVANNI	30/03/1969	CHIM/04	03/C2
TUTINO MARIA LUISA	06/04/1969	CHIM/11	03/D1
TUZI ANGELA	25/08/1954	CHIM/03	03/B1
VERGARA ALESSANDRO	10/04/1973	CHIM/02	03/A2
Totale Professori Associati	32		

Ricercatori Universitari

AMORESANO ANGELA	19/12/1969	CHIM/01	03/A1
ANDOLFI ANNA	25/07/1967	CHIM/06	03/C1
ARCIELLO ANGELA	09/03/1976	BIO/10	05/E1
BEDINI EMILIANO	14/05/1977	CHIM/06	03/C1
CARPENTIERI ANDREA	07/06/1976	BIO/10	05/E1
CERMOLA FLAVIO	24/12/1959	CHIM/06	03/C1
CUCCIOLITO MARIA ELENA	18/01/1963	CHIM/03	03/B1
DE CASTRO CRISTINA	25/05/1968	CHIM/06	03/C1
DE TOMMASO GAETANO	28/07/1972	CHIM/01	03/A1
D'ERRICO GERARDINO	10/09/1969	CHIM/02	03/A2
DI FABIO GIOVANNI	26/02/1970	CHIM/06	03/C1
DI MARINO CINZIA	12/04/1958	BIO/13	05/F1
DI PIERRO PROSPERO	11/04/1966	BIO/10	05/E1
FARACO VINCENZA	30/12/1972	CHIM/11	03/D1
GUARAGNA ANNALISA	26/03/1970	CHIM/06	03/C1
LONGOBARDO LUIGI	11/01/1960	CHIM/06	03/C1
MANINI PAOLA	18/02/1974	CHIM/06	03/C1
MERLINO ANTONELLO	06/03/1974	CHIM/02	03/A2
MONTAGNARO FABIO	26/01/1975	ING-IND/25	09/D3
MONTI DARIA MARIA	13/04/1976	BIO/10	05/E1
MONTI MARIA	23/06/1973	BIO/10	05/E1
NAVIGLIO DANIELE	31/01/1967	CHIM/01	03/A1
PARRILLI ERMENEGILDA	02/10/1975	CHIM/11	03/D1
PAVONE MICHELE	04/06/1981	CHIM/02	03/A2
PEDATELLA SILVANA	15/01/1964	CHIM/06	03/C1
PETRACCONI LUIGI	15/06/1972	CHIM/02	03/A2
PEZZELLA ALESSANDRO	25/12/1969	CHIM/06	03/C1
RUIZ DE BALLESTEROS ODDA	26/11/1968	CHIM/04	03/C2
SILIPO ALBA	02/03/1978	CHIM/06	03/C1



TARALLO ORESTE	12/08/1976	CHIM/04	03/C2
TEMUSSI FABIO	08/09/1972	CHIM/06	03/C1
TESSER RICCARDO	14/07/1963	CHIM/04	03/C2
TRIFUOGGI MARCO	11/07/1963	CHIM/01	03/A1
ZARRELLI ARMANDO	10/06/1970	CHIM/06	03/C1
Totale Ricercatori	34		

Ricercatori a tempo determinato L. 240/2010

CIMMINO ALESSIO	10/07/1975	CHIM/06	03/C1
D'AMORA ANGELA	30/01/1978	CHIM/03	03/B1
LISTA LILIANA	26/07/1976	CHIM/03	03/B1
MUNOZ GARCIA ANA BELEN	27/07/1981	CHIM/02	03/A2
MUSUMECI DOMENICA	18/01/1973	CHIM/06	03/C1
Totale Ricercatori L.240/2010	5		

Totale afferenti: 94



Allegato 2

Settori scientifico disciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento (DR/2012/3567 del 12/11/2012)

- | | | |
|-----|------------|---|
| 1. | CHIM/01 | CHIMICA ANALITICA |
| 2. | CHIM/02 | CHIMICA FISICA |
| 3. | CHIM/03 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA |
| 4. | CHIM/04 | CHIMICA INDUSTRIALE |
| 5. | CHIM/06 | CHIMICA ORGANICA |
| 6. | CHIM/11 | CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI |
| 7. | BIO/10 | BIOCHIMICA |
| 8. | BIO/11 | BIOLOGIA MOLECOLARE |
| 9. | BIO/13 | BIOLOGIA APPLICATA |
| 10. | ING-IND/25 | IMPIANTI CHIMICI |

Settori scientifico disciplinari di riferimento (DR/2012/3567 del 12/11/2012)

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | CHIM/01 | CHIMICA ANALITICA |
| 2. | CHIM/02 | CHIMICA FISICA |
| 3. | CHIM/03 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA |
| 4. | CHIM/04 | CHIMICA INDUSTRIALE |
| 5. | CHIM/06 | CHIMICA ORGANICA |
| 6. | CHIM/11 | CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI |
| 7. | BIO/10 | BIOCHIMICA |
| 8. | ING-IND/25 | IMPIANTI CHIMICI |



Allegato 3

Argomenti su cui le Commissioni per il Coordinamento Didattico elaborano proposte e/o esprimono parere consultivo per il Consiglio:

- a) attivazione di nuovi Corsi di Studio;
- b) attivazione di Master di I e II livello;
- c) attivazione di Scuole di Specializzazione.
- d) domande di supplenza gratuita e/o a titolo retribuito;
- e) domande di contratti integrativi alle attività didattiche;
- f) nulla osta e congedi;
- g) offerta e programmazione didattica;
- h) ordinamenti e regolamenti di corsi di studio;
- i) istruzione di proposte per il piano triennale di sviluppo e programmazione delle attività didattiche;
- j) afferenze alla Commissione per il Coordinamento Didattico di docenti esterni al Dipartimento;
- k) rapporti con altri Dipartimenti e/o Scuole per il coordinamento delle attività didattiche.



Allegato 4

Attività che possono essere curate dalla Commissione di Coordinamento Didattico su esplicita delega del Consiglio:

- a) pratiche studenti;
- b) organizzazione dell'attività didattica e delle esercitazioni di laboratorio;
- c) gestione degli spazi didattici;
- d) attività di tutoraggio, tirocinio, internato per tesi di laurea e laurea magistrale;
- e) rapporti con la Segreteria Studenti;
- f) attività di orientamento e diffusione di informazioni.



Allegato 5

Argomenti su cui la Commissione Ricerca esprime parere consultivo per il Consiglio:

- a) costituzione di *spin-off*;
- b) costituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari;
- c) costituzione di consorzi.
- d) istruzione di proposte per il piano triennale di sviluppo e programmazione delle attività di ricerca;



Allegato 6

Attività che possono essere curate dalla Commissione Ricerca su esplicita delega del Consiglio:

- a) preparazione di richieste di finanziamento per progetti comuni di Dipartimento;
- b) norme di sicurezza;
- c) razionalizzazione dell'utilizzo delle attrezzature;
- d) organizzazione di un *retreat* di norma triennale;
- e) internazionalizzazione;
- f) organizzazione della biblioteca;
- g) programmazione delle attività seminariali;
- h) istruzione delle gare di acquisto di attrezzature insieme al Responsabile dei Processi Contabili;
- i) rapporti con gli *spin-off* e con Aziende eventualmente insediate nel Dipartimento;
- j) rapporti con i Centri interdipartimentali e interuniversitari;
- k) rapporti con i consorzi.